



**COMUNE DI SANTA FLAVIA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

---

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 31 MAR. 2019

**OGGETTO:** Deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010 - Ordinanza contingibile ed urgente - ex. art. 191 del D.lgs, 152/2006 al Legale Rappresentante Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione.

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- la l.r. n. 9/2010 art. 19, comma 2-bis, ha previsto che le gestioni commissariali sarebbero dovute cessare a far data dal 31 settembre 2013 con il contestuale trasferimento in capo ai nuovi soggetti gestori e il conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni atto di gestione.

- che, tuttavia, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto a far data dal 31.09.2013, a mezzo di ordinanze contingibili e urgenti emanate ex art. 191 D.lgs n.152/2006, a garantire la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Santa Flavia mediante la previsione in deroga di una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n°9/2010 e s.m.i.,

- giusta Ordinanza P.R.S. n.7/rif del 03/12/2018 la testè citata speciale forma di gestione scadrà il 31/03/2019 senza che, allo stato attuale, siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Santa Flavia;

- la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente;

- la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo – Area Metropolitana - costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art.4 dell'Ordinanza n.6/Rif del 30.06.2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni,

in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere entro il 15.07.2016, non ha ancora provveduto a bandire la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 per i comuni che non hanno provveduto alla stessa *uti singuli* a mezzo A.R.O.;

- inoltre, la SRR Palermo Area Metropolitana, costituita in data 18/12/2014, ha assolto a quasi tutte le attività istituzionali di avviamento previste dalla L.R. n°9/2010;

- in data 27 marzo 2019 giusta nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando, secondo motivazioni non condivisibili, che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitan ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che **"i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010"**;

### **PRESO ATTO**

che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha ancora emesso il provvedimento di che trattasi;

### **CONSIDERATO**

- che la mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione comporterebbe, alla mezzanotte del 31.03.2019, il verificarsi dell'interruzione dei servizi erogati nel territorio del comune di Santa Flavia, con la conseguente insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l'ambiente;

- che pertanto è necessario sopperire al venir meno del principio di leale collaborazione fra gli Enti da parte del Presidente della Regione Siciliana con provvedimento atto ad assicurare la continuità gestionale del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale;

#### **ATTESO CHE**

A seguito di quanto esposto e considerato nella superiore narrativa la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Santa Flavia arrecherebbe grave pericolo per la tutela dell'igiene e della salute pubblica dei cittadini di Santa Flavia e dei numerosi turisti presenti in città, comportando gravissime e prevedibili refluenze in ambito di protezione civile;

#### **RITENUTO CHE**

In assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, ha il dovere di:

- scongiurare l'ingenerarsi di gravi minacce all'igiene e alla salute pubblica dei cittadini nell'ambito del territorio comunale di competenza;
- evitare le disastrose conseguenze per l'immagine e per il tessuto socio economico della città, posto che la principale fonte economica del territorio di Santa Flavia gravita attorno al turismo e alle attività economiche ad esso collegate;
- prevenire eventuali conseguenze in ordine alla protezione civile che potrebbero essere causate dall'inevitabile situazione emergenziale che si creerebbe a causa della mancata prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

#### **RITENUTO, ALTRESI',**

che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti applicativi di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 da parte dei Sindaci;

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241;

#### **VISTI:**

- l'articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 ° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 54 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in virtù delle norme superiormente epigrafate,

#### **ORDINA**

Al Legale rappresentante di Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione – in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'1 aprile 2019 e per la durata di mesi sei (6) e comunque fino

a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire lo svolgimento del servizio, e nelle more che la stessa SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Co. in. R.E.S., di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per conto del Comune di Santa Flavia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente, degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla stessa società e delle relative autorizzazioni;

#### **DISPONE E RENDE NOTO**

che gli effetti della presente Ordinanza potranno cessare anticipatamente all'avvenuta contrattualizzazione ed all'avvio concreto del servizio da parte del nuovo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

#### **DISPONE E RENDE NOTO**

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Ambientale, nella persona dell'Ing. Irene Gullo che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti e degli eventuali necessari impegni di spesa in attuazione della presente ordinanza;

#### **DISPONE**

- La immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Santa Flavia e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Palermo anche ai fini delle valutazioni di competenza, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, all'Assessore Regionale della Salute, all'ARPA Regionale, all'ASP di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana;

- La immediata trasmissione della presente Ordinanza a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica affinché diano assistenza nella esecuzione della stessa;


- L'immediata notifica della presente Ordinanza a mezzo PEC del Comune di Santa Flavia al Legale rappresentante del Consorzio COINRES in liquidazione con sede in Via P. Scozzari n.22A-90036 Misilmeri (PA);

- L'immediata notifica della presente Ordinanza a mezzo messo notificatore del Comune di Santa Flavia al Responsabile del Settore ambientale nella persona dell'Ing. Irene Gullo al fine dell'adozione degli atti di competenza;

#### **AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

**Santa Flavia, dalla Casa Comunale, li 31 marzo 2019**



**Il Sindaco**  
**Salvatore Sanfilippo**